



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI

Trentesima Sezione

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - dr. Vito Frallicciardi | - Presidente - |
| - dr. Paolo Celentano | - Giudice - Relatore - |
| - dr. Ugo Candia | - Giudice - |

ha deliberato di emettere la presente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. **4839/12** del registro generale dei ricorsi ed avente ad oggetto il ricorso, depositato il 12.3.2012, avverso la cartella di pagamento emessa dall'Equitalia Sud S.p.A., Agente della Riscossione per la provincia di Napoli, col n. 071 2011 0250508377 000 per la tassa automobilistica relativa all'anno 2007, proposto da:

Lucia Vitolo, nata a Sarno (SA) l'11.6.1947, residente in Acerra (NA), alla Via G. Di Vittorio n. 1, ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Soriano n. 5/C, presso lo studio dell'avv. Antonella Celardo, che la rappresenta e difende,

contro

la **Regione Campania**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,

e

l'Equitalia Sud S.p.A., Agente della Riscossione per la provincia di Napoli, con sede in Roma, al Viale di Tor Marancia n. 4, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via del Parco Margherita n. 23, presso lo studio dell'avv. Alba Amatucci, che la rappresenta e difende.

SEZIONE

N° 30

REG. GENERALE

N. 4839/12

UDIENZA DEL

07/02/2014 – ore 9:00

SENTENZA

N° 5816/30/14

PRONUNCIATA IL:

07/02/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL:

5 MAR 2014

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con il ricorso indicato in epigrafe, spedito per la notificazione per mezzo del servizio postale alla Regione Campania ed all'Equitalia Sud S.p.A. il 20 e ricevuto dalla prima il 23 e dalla seconda il 26 febbraio 2012, Lucia Vitolo impugnava la cartella di pagamento pure indicata in epigrafe, con la quale l'Equitalia Sud S.p.A., quale Agente della Riscossione per la provincia di Napoli, le aveva, per conto della Regione Campania, intimato di pagare la complessiva somma di € 214,56 per la cd. taxa automobilistica relativa all'autovettura targata AC501KM ed all'anno 2007 ed i relativi accessori, sostenendone la nullità in quanto:

- 1) relativa ad un credito inesistente, l'autovettura in questione essendo stata da lei ceduta in permuta alla M.R. Auto S.A.S. il 13 novembre 2002;
- 2) notificatagli oltre il termine, triennale e nella specie mai interrotto, di prescrizione;
- 3) sostanzialmente immotivata, giacché priva di qualsiasi riferimento legislativo e dell'indicazione del tipo di autovettura cui si riferisce il tributo e del termine di scadenza del pagamento omesso;
- 4) in violazione di quanto previsto dall'art. 9, co. 2, del d.lgs. 546/1992 e dagli artt. 6 e 7 della legge 212/2000, priva di una chiara indicazione delle modalità e del termine per impugnarla e dell'organo cui rivolgere l'impugnazione;
- 5) poiché non notificata secondo le modalità previste dagli artt. 25 e 26 della legge 602/1973.

Costituendosi in giudizio, l'Equitalia Sud S.p.A. contestava la fondatezza del ricordo, chiedendone quindi il rigetto.

La Regione Campania invece non si costituiva.

All'odierna udienza pubblica, la ricorrente produceva prova dell'annullamento da parte della Regione Campania in data 24 aprile 2012 dell'avviso di accertamento del tributo in questione, ma insisteva per la condanna alle spese della medesima Regione, mentre l'Equitalia Sud S.p.A. nulla aggiungeva alle due difese scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'annullamento dell'avviso di accertamento del tributo in questione rende certamente illegittima la cartella di pagamento impugnata, che pertanto pure va annullata.



Essendo però l'annullamento dell'avviso di accertamento intervenuto dopo l'inizio del presente giudizio, la Regione Campania va condannata a rifondere alla ricorrente le spese di causa, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, come indicato nel dispositivo della presente sentenza, in misura inferiore a quella che dovrebbe essere liquidata alla stregua del valore della controversia secondo i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti agli avvocati per le attività giudiziali civili indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, in considerazione dell'esiguità di detto valore e delle modeste complessità, difficoltà ed importanza delle attività difensive nella specie concretamente prestate.

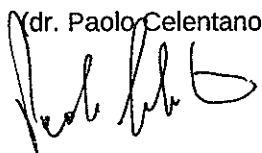
Nei rapporti tra la ricorrente e l'Equitalia Sud S.p.A., non responsabile dell'insorgere della controversia, le spese di causa vanno invece integralmente compensate.

P. Q. M.

In accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna la Regione Campania a rifondere alla ricorrente le spese di causa, che liquida nella complessiva somma di € 257,00, di cui € 42,00 per le spese vive, compensando invece integralmente le spese nei rapporti tra la medesima ricorrente e l'Equitalia Sud S.p.A.

Così deciso in Napoli, il 7 febbraio 2014.

Il Giudice estensore

(dr. Paolo Celentano)


Il Presidente

(dr. Vito Frallicciardi)

